



## **Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili**

Risoluzione municipale no. 284 del 19 febbraio 2013

### **Il Municipio di Stabio**

visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941

richiamati:

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF,
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192,
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC), e in particolare l'art. 23,
- il Regolamento comunale del 31 gennaio 2002, in particolare gli art. 45 e ss

risolve:

## **Art. 1 Scopo**

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari.

## **Art. 2 Principio**

<sup>1</sup> Sul territorio giurisdizionale del Comune di Stabio sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.

<sup>2</sup> Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

## **Art. 3 Quietè notturna e pausa pomeridiana nei giorni feriali**

<sup>1</sup> È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.

<sup>2</sup> In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00 dal lunedì al venerdì; il sabato sono vietati i rumori prima delle ore 08.30, tra le ore 12.00 e le ore 13.30 e dopo le ore 18.00.

<sup>3</sup> Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

## **Art. 4 Domenica e giorni festivi**

La domenica e nei giorni festivi è vietato lo svolgimento di attività che generino rumori molesti di qualsiasi tipo o causino disagi al vicinato.

## **Art. 5 Lavori agricoli e di giardinaggio**

<sup>1</sup> Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

<sup>2</sup> Durante l'orario solare, il loro utilizzo è consentito durante i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00. Il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.00.

<sup>3</sup> Durante l'orario legale, il loro utilizzo è consentito durante i giorni feriali da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30. Il sabato, dalle ore 08.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00.

<sup>4</sup> Attività agricole di taglio e fienagione svolte a titolo professionale, godono di una deroga municipale permanente durante l'orario legale. Lo svolgimento di tali attività è consentito da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00; il sabato e la domenica, dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.30.

## **Art. 6 Lavori edili**

<sup>1</sup> Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare al massimo eventuali emissioni foniche; tutte le misure di ordine tecnico e organizzativo, ragionevolmente supportabili dal profilo economico dovranno essere adottate.

Particolare riguardo va usato in prossimità della casa anziani, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

<sup>2</sup> Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, casa anziani, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile.
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

<sup>3</sup> L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 07.00 e dalle ore 12.00 alle 13.30. Durante il fine settimana i lavori sono generalmente vietati.

Durante il periodo estivo, in situazioni di grave "canicola", e su esplicito decreto del Gruppo operativo salute e ambiente del Dipartimento sanità e socialità, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00. Le macchine dovranno essere dotate degli accorgimenti tecnici atti ad attenuare i rumori.

<sup>4</sup> Il proprietario, il direttore dei lavori, e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul luogo del lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione (quali l'uso di rivestimenti fonoassorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori), limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari oppure ordinare la sospensione dei lavori. Tali inosservanze sono sanzionabili con una procedura di contravvenzione.

## **Art. 7 Esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione**

<sup>1</sup> L'attività degli esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione, delle sale d'intrattenimento, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.

<sup>2</sup> Negli spazi adibiti ad esercizi pubblici, alberghieri e di ristorazione, non è consentito lo svolgimento di manifestazioni o intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico, va richiesta di volta in volta una specifica autorizzazione municipale tramite la Polizia comunale.

<sup>3</sup> Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste (per esempio: divieto di attività rumorose, creazione di un servizio di sorveglianza interno e/o esterno oppure, in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.

<sup>4</sup> Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

## **Art. 8 Apparecchi per la riproduzione del suono**

<sup>1</sup> Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti ragionevoli, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.

<sup>2</sup> Dopo le ore 22.30 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere udibili all'esterno.

<sup>3</sup> Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

## **Art. 9 Perturbamento della quiete notturna**

Durante le ore notturne, segnatamente dalle ore 23.00 alle ore 07.00, non sono ammessi canti, schiamazzi, urla o ogni altro tipo di comportamento suscettibile di turbare la quiete pubblica.

## **Art. 10 Manifestazioni pubbliche e feste**

<sup>1</sup> L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.

<sup>2</sup> Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

<sup>3</sup> L'uso di apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono elettroacustici durante le manifestazioni è ammesso solo previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.

<sup>4</sup> La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 4 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima di aver assunto impegni vincolanti per l'organizzazione.

<sup>5</sup> Restano riservati i vincoli del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.

### **Art. 11 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.**

<sup>1</sup> L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

<sup>2</sup> Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

<sup>3</sup> Restano riservate le disposizioni federali e cantonali in materia come pure le disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

### **Art. 12 Animali**

<sup>1</sup> I detentori di animali sono responsabili affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare durante la quiete notturna.

<sup>2</sup> In caso di ripetute molestie il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa.

### **Art. 13 Veicoli a motore**

<sup>1</sup> L'uso di veicoli a motore non deve cagionare rumori evitabili, in particolar modo nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo durante la quiete notturna

<sup>2</sup> È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e lasciare girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) tenere a regime elevato il motore, a vuoto o circolando inutilmente con le marce più basse;
- c) accelerare in modo smisurato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui e inutili giri all'interno della località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;

- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.
- h) l'uso ingiustificato e per richiamo dei segnalatori acustici.

<sup>3</sup> Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

#### **Art. 14 Elicotteri**

<sup>1</sup> Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

<sup>2</sup> Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aereomobile.

#### **Art. 15 Giochi e attività sportive**

<sup>1</sup> La pratica di giochi e di attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle 23.00.

<sup>2</sup> Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

<sup>3</sup> I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e/o vicinato.

#### **Art 16 Sirene e impianti di allarme**

<sup>1</sup> E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere uditi all'esterno dello stabile al quale sono destinati.

<sup>2</sup> Per gli impianti di allarme (auto, immobili, ecc.) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi su un arco massimo di 5 minuti.

<sup>3</sup> Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

#### **Art 17 Deroghe**

<sup>1</sup> In casi particolari e di comprovata necessità, il Municipio può concedere deroghe dopo aver tenuto in debita considerazione tutti gli interesse coinvolti.

<sup>2</sup> Eventuali richieste di deroga devono essere inoltrate al Municipio, in forma scritta, con un preavviso di tre settimane.

<sup>3</sup> In caso di necessità o opportunità, il Municipio può rilasciare la deroga con il vincolo di misure compensatorie.

### **Art. 18 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da 50.- Chf a 10'000. - Chf. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

### **Art. 19 Provvedimenti**

<sup>1</sup> Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

<sup>3</sup> E' riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

### **Art. 20 Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza entra in vigore il 01 marzo 2013 ed abroga ogni precedente disposizione in materia.

#### **PER IL MUNICIPIO**

**Il Sindaco**

Claudio Cavadini

**Il Segretario**

Claudio Currenti

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 4 marzo 2013 per un periodo di 15 giorni.